

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 94/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

che stabilisce la dodicesima (*) modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 8 A del trattato instaura uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'instaurazione del mercato interno deve comportare un graduale miglioramento della qualità di vita, della protezione della salute e della sicurezza del consumatore; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di tutela dei consumatori;

considerando che la presenza del nickel in taluni oggetti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle può causare sensibilizzazioni dell'organismo al nickel e provocare reazioni allergiche; che per questi motivi l'uso del nickel in tali oggetti deve essere limitato;

considerando che un Stato membro ha già introdotto nel proprio territorio misure intese a limitare la sensibilizzazione al nickel e l'allergia al nickel; che un secondo Stato

membro prevede di introdurre nel proprio territorio una serie diversa di misure e che esiste pertanto il rischio che vengano ostacolati gli scambi;

considerando che è necessario precisare le procedure di prova utilizzate per dimostrare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e pubblicarle prima dell'entrata in vigore della direttiva medesima; che tali procedure di prova dovranno costituire oggetto di norme europee;

considerando che le limitazioni già adottate o previste in alcuni Stati membri sull'uso del nickel influiscono direttamente sul completamento e sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario avvicinare le leggi degli Stati membri in questo campo e, di conseguenza, modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (4),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è completato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dopo la pubblicazione da parte della Commissione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, delle norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su tutte le procedure di prova utilizzate per attestare la conformità dei prodotti alla presente direttiva, oppure sei mesi dopo l'adozione della presente direttiva se questa data è successiva, affinché:

(*) La proposta della Commissione era stata presentata come quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 18).

(1) GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 18.

(2) GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 2.

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 60) e decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1994 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).

- sei mesi dopo la scadenza dell'uno o dell'altro di tali termini a seconda dei casi, nessun produttore o importatore immetta sul mercato prodotti che non ottemperino alla presente direttiva;
- diciotto mesi dopo la scadenza dell'uno o dell'altro di tali termini, a seconda dei casi, i prodotti che non ottemperano alla presente direttiva non possano essere venduti o ceduti al consumatore finale, salvo se sono stati legalmente immessi sul mercato prima della scadenza del termine in questione.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1 queste contengono un riferimento alla

presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

<i>Per il</i> <i>Parlamento europeo</i>	<i>Per il Consiglio</i>
<i>Il Presidente</i>	<i>Il Presidente</i>
E. KLEPSCH	A. BALTAS

ALLEGATO

Non può essere utilizzato:

«28. Nickel
N. CAS 7440-02-0
N. EINECS 2311114
e suoi composti

- 1) in oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione della ferita causata dalla perforazione, e vengono successivamente tolti oppure no, a meno che tali oggetti siano omogenei e la concentrazione di nickel — espressa come massa di nickel rispetto alla massa totale — sia inferiore a 0,05%;
- 2) in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
 - orecchini,
 - collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli,
 - casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,
 - bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
 se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi prodotti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 µg/cm²/settimana;
- 3) in prodotti come quelli elencati al paragrafo 2, se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali prodotti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 µg/cm²/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale del prodotto.

Inoltre i prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di detti paragrafi.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1994

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995

(94/456/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 15, secondo comma dell'accordo precitato, la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 24 febbraio 1994 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a questo protocollo i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo venga approvato quanto prima; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui scade il protocollo esistente;

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. MIKROUTSIKOS

⁽¹⁾ GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995

A. *Lettera del governo della Repubblica di Guinea*

Bruxelles,

Signor Presidente,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995, siglato il 24 febbraio 1994, mi prego di informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata, anteriormente al 30 giugno 1994, una prima rata pari al 50% della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo della
Repubblica di Guinea*

B. *Lettera della Comunità*

Bruxelles,

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995, siglato il 24 febbraio 1994, mi prego di informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata, anteriormente al 30 giugno 1994, una prima rata pari al 50% della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.»

Mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del
Consiglio dell'Unione europea*

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1994, e per un periodo di 2 anni, le possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) Pescherecci per la pesca a strascico: 4 200 TSL al mese in media annua;
- 2) Tonniere congelatrici con sciabica: 24 unità;
- 3) Tonniere con lenze a canna: 10 unità;
- 4) Pescherecci a palangari di superficie: 5 unità.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato nell'articolo 1, a 1 700 000 ecu, da versare in due rate annuali di uguale importo.

2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica di Guinea.

3. La predetta compensazione è versata su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dal governo della Repubblica di Guinea.

Articolo 3

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punto 1), possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, per quote successive di 1 000 TSL al mese in media annua. In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è aumentata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 4

La Comunità parteciperà inoltre, durante il periodo contemplato nell'articolo 1, al finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva della Repubblica di Guinea fino ad un importo di 450 000 ecu.

Detto importo sarà messo a disposizione del governo della Repubblica di Guinea e sarà versato su un conto indicato dalle autorità della Guinea.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della propria cooperazione. A tal fine, la Comunità favorisce il fatto che cittadini della Guinea siano accolti negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca.

Le borse di studio summenzionate possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. L'importo totale delle borse non può essere superiore a 550 000 ecu. Parte di quest'importo può, su richiesta delle autorità della Guinea, essere utilizzato a copertura delle spese di partecipazione a convegni internazionali o a tirocini in materia di pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea e per il potenziamento del funzionamento e delle infrastrutture amministrative del dipartimento della pesca. Il versamento dell'importo deve essere effettuato in funzione degli esborsi sostenuti.

Articolo 6

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore il giorno della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ
NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA

A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero per la pesca della Repubblica di Guinea, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno 30 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente agli appositi formulari che sono forniti dal governo della Repubblica di Guinea e il cui modello è riprodotto in allegato (appendice 1).

Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova del pagamento del canone relativo al periodo di validità. Il pagamento è effettuato sul conto aperto presso il Tesoro pubblico di Guinea.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate entro 30 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui sopra dalle autorità della Guinea agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore comprovata, e su richiesta della Comunità europea, la licenza rilasciata a nome di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza rilasciata a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quello che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero per la pesca della Repubblica di Guinea tramite le autorità della Commissione delle Comunità europee.

Sulla nuova licenza sono indicate:

- la data del rilascio;
- la validità della nuova licenza che copre il periodo che intercorre tra la data di arrivo del nuovo peschereccio alla data di scadenza della licenza del peschereccio sostituito.

In tal caso, per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all'articolo 5, secondo comma dell'accordo.

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio.

I. Disposizioni applicabili ai pescherecci per la pesca a strascico

1. Prima di ricevere una licenza, ogni peschereccio deve presentarsi, una volta all'anno, al porto di Conakry, per sottoporsi alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Queste ispezioni debbono essere effettuate esclusivamente da persone appositamente abilitate ed aver luogo nelle 24 ore feriali successive all'arrivo della nave nel porto, se tale arrivo è stato annunciato con anticipo 48 ore di anticipo. In caso di rinnovo della licenza nel corso dello stesso anno civile, i pescherecci sono dispensati dall'ispezione.

2. Ciascun peschereccio deve essere rappresentato da un raccomandatario di nazionalità guineana, stabilito in Guinea.

3. a) I canoni delle licenze di validità annuale sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:

- 126 ecu per TSL l'anno per le imbarcazioni adibite alla pesca di pesci,
- 150 ecu per TSL l'anno per le imbarcazioni adibite alla pesca di cefalopodi,
- 152 ecu per TSL l'anno per le imbarcazioni adibite alla pesca di gamberetti.

Il pagamento dei canoni per un anno civile può essere effettuato a rate trimestrali o semestrali. In tal caso l'importo è maggiorato rispettivamente del 5% e del 3%.

b) I canoni per le licenze di validità semestrale sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:

- 82 ecu per TSL per semestre per le imbarcazioni adibite alla pesca di pesci,
- 97 ecu per TSL per semestre per le imbarcazioni adibite alla pesca di cefalopodi,
- 99 ecu per TSL per semestre per le imbarcazioni adibite alla pesca di gamberetti.

Tuttavia, i pescherecci che non sbarcano 100 kg di pesce per ogni TSL all'anno, conformemente alle disposizioni di cui al punto C, devono pagare un canone supplementare di 10 ecu per TSL l'anno.

II. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

- a) I canoni annuali sono fissati a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea.
- b) Le licenze sono rilasciate previo versamento al ministero per la pesca di un importo annuo forfettario di 1 500 ecu per ciascuna tonniere con sciabica e di 300 ecu per ciascuna tonniere con lenze a canna e ciascun peschereccio con palangari di superficie equivalente ai canoni per:
 - 75 tonnellate di tonno pescato annualmente per le tonniere con sciabica,
 - 15 tonnellate di tonno pescato annualmente per le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ogni peschereccio e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati relativi alle catture [Orstom e Istituto oceanografico spagnolo (IEO)]. Detto computo viene comunicato contemporaneamente al ministero per la pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari sono versati dagli armatori al ministero per la pesca della Guinea sul conto aperto presso il Tesoro pubblico di Guinea entro 30 giorni dalla notifica del computo finale in questione.

Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

B. Dichiarazione delle catture

Tutti i pescherecci della Comunità autorizzati a pescare nella zona di pesca della Guinea in virtù dell'accordo sono tenuti a comunicare le loro catture al ministero per la pesca, con copia alla delegazione della Commissione in Guinea, secondo le modalità seguenti:

- i pescherecci per la pesca a strascico presentano la dichiarazione delle catture su un formulario conforme al modello riportato in allegato (appendice 2). Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre;
- le tonniere con sciabica, le tonniere con lenze a canne e i pescherecci con palangari da superficie tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente all'appendice 3, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Guinea. Il formulario deve essere trasmesso entro 45 giorni dal termine della campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea al ministero per la pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea;
- i formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio.

Qualora la presente disposizione non sia rispettata, il governo della Repubblica di Guinea si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato, fino a che siano state espletate le formalità richieste.

In tal caso, ne è informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea.

C. Sbarco delle catture

I pescherecci per la pesca a strascico autorizzati a pescare nella zona di pesca della Guinea sono tenuti a sbarcare gratuitamente 100 kg di pesce all'anno per ogni TSL, allo scopo di contribuire all'approvvigionamento della popolazione locale in pesce pescato nella zona di pesca della Guinea.

Gli sbarchi possono essere individuali o collettivi, ma va specificato il nome dei pescherecci interessati.

D. Catture accessorie

1. I pescherecci adibiti alla pesca di pesci non possono avere a bordo specie diverse dai pesci in misura superiore al 15 % delle catture totali realizzate nella zona di pesca della Guinea.

I pescherecci adibiti alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in misura superiore al 20 % e pesci in misura superiore al 30 % delle catture totali realizzate nella zona di pesca della Guinea.

I pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi in misura superiore al 25 % e pesci in misura superiore al 50 % delle catture totali realizzate nella zona di pesca della Guinea.

È ammessa una tolleranza massima del 5 % sulle percentuali sopra indicate.

I massimali di cui sopra sono riportati sulla licenza.

2. Le tonniere con lenze a canna sono inoltre autorizzate a pescare esche vive ai fini della loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea.

E. Imbarco di marinai

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea alle condizioni e nei limiti seguenti:

- 1) Ogni armatore di un peschereccio per la pesca a strascico si impegna ad assumere:
 - tre marinai pescatori, per i pescherecci di stazza inferiore o uguale a 350 TSL;
 - un numero di marinai pescatori equivalente al 25 % dei marinai impiegati a bordo per i pescherecci di stazza superiore a 350 TSL.
- 2) Sulla flotta di tonniere con sciabica sono permanentemente impiegati 3 marinai della Guinea.
- 3) Sulla flotta di tonniere con lenze a canna sono imbarcati, durante la campagna di pesca del tonno nelle acque della Guinea, 3 marinai della Guinea, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.
- 4) Sulla flotta di pescherecci con palangari da superficie gli armatori si impegnano ad assumere 2 marinai pescatori per imbarcazione.
- 5) Il salario dei marinai pescatori di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero per la pesca: esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli importi relativi al regime di previdenza al quale sono iscritti i marinai in questione (fra i quali i premi di assicurazione dei rami vita, incidenti e malattia).

I suddetti obblighi possono essere sostituiti dal versamento al ministero per la pesca, da parte degli armatori delle tonniere con sciabica, delle tonniere con lenze a canna o dei pescherecci con palangari di superficie, di una somma forfettaria annua equivalente ai salari dei marinai non imbarcati per ogni campagna di pesca.

Questa somma sarà utilizzata per la formazione dei marinai pescatori della Guinea e verrà versata sul conto indicato dalle autorità della Guinea.

F. Imbarco di marinai osservatori

1. Il marinaio osservatore ha il compito di verificare le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea e raccogliere tutti i dati statistici relativi alle operazioni di pesca eseguite dal peschereccio interessato. Esso deve godere di tutte le facilitazioni, compreso l'accesso ai locali e ai documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, in particolare la comunicazione settimanale via radio dei dati relativi alla pesca.

2. Per ogni peschereccio adibito alla pesca a strascico il ministero per la pesca designa, tra i marinai guineani imbarcati, un marinaio che svolge al tempo stesso le funzioni di osservatore.

Il capitano agevola i lavori del marinaio osservatore al di fuori delle operazioni di pesca stesse. Il marinaio osservatore è retribuito dall'armatore quale marinaio, secondo le modalità in vigore.

La durata della presenza a bordo del marinaio osservatore non deve normalmente superare due bordate.

3. Su richiesta del ministero per la pesca, le tonniere ed i pescherecci a palangari prendono a bordo un osservatore che non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Il capitano del peschereccio facilita i lavori dell'osservatore che beneficia delle prerogative dovute agli ufficiali dell'imbarcazione interessata.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore.

Qualora un peschereccio con a bordo un osservatore della Guinea esca dalla zona di pesca della Guinea, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto a Conakry.

G. Ispezione e controllo

A qualsiasi funzionario della Guinea incaricato dell'ispezione e del controllo dell'attività di pesca deve essere consentito di salire a bordo dei pescherecci della Comunità operanti nella zona di pesca della Guinea e di espletarvi agevolmente le proprie funzioni. La presenza a bordo dei funzionari un'ispezione non deve superare il tempo necessario per verificare le catture mediante sondaggio e per procedere a qualsiasi altra ispezione concernente l'attività di pesca.

H. Zone di pesca

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati ad esercitare l'attività di pesca nelle acque situate oltre 12 miglia marine.

I. Dimensioni minime delle maglie autorizzate

La maglia minima autorizzata nella sacca delle reti a strascico (maglia stirata) è di:

- a) 40 mm per la pesca di gamberetti;
- b) 40 mm per la pesca di cefalopodi;
- c) 60 mm per la pesca di pesci.

Le suddette dimensioni minime possono essere eventualmente modificate ai fini di un'armonizzazione con gli Stati membri della commissione sottoregionale della pesca. Le eventuali modifiche verranno esaminate nel quadro della commissione mista.

J. Entrata e uscita dalla zona di pesca

Tutti i pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona di pesca della Guinea in virtù dell'accordo comunicano alla stazione radio del ministero per la pesca la data, l'ora e la propria posizione al momento di ogni entrata nella zona di pesca della Guinea e di uscita dalla stessa.

L'indicativo di chiamata e le frequenze operative sono comunicate agli armatori dal ministero per la pesca in occasione del rilascio della licenza.

In caso di impossibilità di utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, come il telex (n. 22315) o il telegramma.

K. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo, effettuato nella zona economica esclusiva della Guinea, e riceve, contemporaneamente, una relazione succinta sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo.
2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque della Guinea, prima di adottare eventuali misure nei confronti del capitano o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, viene tenuta, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee, il ministero per la pesca e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, i quali possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

3. Prima avviare qualsiasi procedimento giudiziario, si tenta, nel quadro di una procedura di conciliazione, di giungere ad una risoluzione dell'infrazione. Tale procedura deve essere conclusa al più tardi 3 giorni lavorativi dopo il fermo.
4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga adita l'autorità giudiziaria competente, l'autorità competente provvede, entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione, a fissare una cauzione bancaria in attesa della decisione giudiziaria. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'ammontare massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per la presunta infrazione. La cauzione è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si risolve senza condanna del capitano del peschereccio interessato.
5. Il peschereccio e il suo equipaggio sono liberati:
 - al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
 - ovvero ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
 - ovvero una volta depositata la cauzione bancaria (in caso di procedura giudiziaria).
6. Le parti in causa possono, qualora ritengano lesi i propri interessi nell'applicazione della procedura sopraccitata, chiedere una consultazione urgente in virtù dell'articolo 10 dell'accordo.

Appendice 1

**FORMULARIO
DI DOMANDA DI LICENZA
DI ARMAMENTO PER LA PESCA**

Spazio riservato all'amministrazione	Osservazioni
Nazionalità:
N. della licenza:
Data della firma:
Data del rilascio:

RICHIEDENTE

Ragione sociale:

N. di registro commerciale:

Nome e cognome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:

Indirizzo:

.....

Numero di persone occupate:

Nome e indirizzo del cofirmatario:

.....

NAVE

Tipo di nave: N. di immatricolazione:

Nuovo nome: Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità d'origine:

Lunghezza: Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale di costruzione:

Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

Elica: A passo fisso A passo variabile Ugello

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar Sonar Ecoscandaglio lima
da sughero, net sonde VHF BLU Navigazione via satellite Altri:

Numero di marinai:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio Ghiaccio+Refrigerazione
 Congelamento: in salamoia a secco in acqua di mare refrigerata

Potenza frigorifera totale (FG):

Capacità di congelamento (24 ore) in t:

Capacità di stivaggio:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera Demersale profonda

Tipo di rete da traino:

per cefalopodi per gamberetti per pesci

Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

Dimensioni delle maglie nel sacco della rete:

Dimensioni delle maglie nei bracci:

Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze a canna Numero di canne

Con rete a circuizione Lunghezza della rete: Altezza:

Numero di vasche: Capacità (in t):

C. Pesca con palangari e nasse

Di superficie Di fondo

Lunghezza della lenza: Numero di ami:

Numero di lenze:

Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

.....

Ragione sociale:

Attività:

Commercio ittico all'ingrosso interno All'esportazione

Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.....

.....

.....

.....

.....

Numero di persone occupate:

NB: Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nelle caselle apposite.

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del ministero per la pesca

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia

(94/457/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 M, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità e l'Australia stanno conducendo programmi di ricerca specifici in settori d'interesse comune;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nel quadro dell'accordo tra il governo dell'Australia e la Commissione delle Comunità europee in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 12 novembre 1986, entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di istituire un contesto più formale di collaborazione scientifica e tecnologica;

considerando che con la sua decisione del 21 maggio 1992 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e l'Australia;

considerando che la Comunità europea e l'Australia prevedono di trarre reciproci vantaggi da tale cooperazione;

considerando che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato, l'accordo e qualsiasi azione condotta a titolo dello stesso non pregiudicheranno in alcun modo i poteri degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con

l'Australia nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, se del caso, accordi a tale scopo;

considerando che questo accordo è stato firmato a nome della Comunità il 23 febbraio 1994, a Canberra;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 11.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

⁽¹⁾ GU n. C 181 del 3. 7. 1993, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 3.

ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia

L'AUSTRALIA e la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominate «Parti»,

RICONOSCENDO che la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e l'Australia stanno attuando programmi specifici di ricerca in settori di comune interesse,

TENENDO CONTO dell'accordo tra il governo dell'Australia e la Commissione delle Comunità europee in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Canberra il 12 novembre 1986, il quale prevede la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di interesse reciproco attraverso lo scambio delle informazioni risultanti da ricerche in settori specifici;

CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica per l'Australia e la Comunità e i reciproci vantaggi ottenibili se le parti faciliteranno ulteriormente la cooperazione reciproca, nonché

DESIDEROSE di creare un contesto favorevole per la collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnica, onde approfondire ed intensificare la cooperazione in settori di comune interesse e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione dando impulso allo sviluppo sociale ed economico dell'Australia e della Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

1. «Attività di cooperazione»: ogni attività svolta ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca congiunta.
2. «Informazione»: dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo risultanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione che le Parti e/o i partecipanti impegnati in una ricerca congiunta ritengano debba essere fornita o scambiata in virtù del presente accordo o dell'attività di ricerca svolta nel quadro dell'accordo stesso.
3. «Proprietà intellettuale»: nel significato di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
4. «Ricerca congiunta»: ricerca condotta con i contributi congiunti delle Parti e/o basata su di essi, eventualmente con la collaborazione dei partecipanti di entrambe le Parti.
5. «Partecipante»: qualsiasi persona fisica o giuridica, istituto di ricerca o altro organismo, nonché le Parti stesse, che partecipa ad un progetto di ricerca in virtù del presente accordo.

Articolo 2

Obiettivi

Le Parti si impegnano a promuovere e a favorire, nei termini stabiliti dal presente accordo, la cooperazione tra l'Australia e la Comunità nei settori di comune interesse in cui le Parti appoggiano attività di ricerca e sviluppo al fine di dare impulso al progresso scientifico e/o tecnologico nei suddetti settori.

Articolo 3

Principi

L'attività di cooperazione svolta in virtù del presente accordo è disciplinata dai principi seguenti:

- a) la reciprocità di vantaggi;
- b) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull'azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione;
- c) nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di proprietà intellettuale, la tutela effettiva e la distribuzione equa dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità a quanto disposto nell'allegato del presente accordo, che costituisce parte integrante di quest'ultimo; e
- d) il perseguimento dei benefici economici e sociali che la Comunità e l'Australia possono trarre dalle attività di cooperazione, tenuto conto dei contributi dati alle suddette attività dai rispettivi partecipanti e dalle Parti.

Articolo 4**Campo di applicazione**

1. La cooperazione comprende le attività seguenti:
 - a) la partecipazione di persone fisiche e giuridiche, istituti di ricerca e altri organismi, comprese le Parti stesse, a progetti di ricerca condotti dall'Australia o dalla Comunità, conformemente alle procedure applicabili a ciascuna delle Parti;
 - b) l'utilizzazione in comune delle infrastrutture di ricerca ai fini della cooperazione ai progetti di ricerca;
 - c) le visite e gli scambi di personale scientifico, tecnico ed altro, ai fini della partecipazione a seminari, simposi e corsi pratici che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;
 - d) lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi, i regolamenti e i programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo; e
 - e) le altre attività che possono essere decise di comune accordo dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, conformemente alle politiche ed ai programmi applicati dalle Parti.

2. Ai fini del presente accordo, la cooperazione è circoscritta alle attività che rientrano nei seguenti settori:

- a) biotecnologia;
- b) ricerca medica e sanitaria;
- c) scienza e tecnologia marina;
- d) ambiente;
- e) tecnologia dell'informazione;
- f) tecnologia delle comunicazioni.

3. I progetti di ricerca possono essere avviati ai sensi del presente accordo solo dopo che le Parti abbiano approvato un programma di gestione della tecnologia, conforme alle norme contenute nell'appendice del presente accordo e accettato dai partecipanti.

Articolo 5**Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia**

1. Le attività di cooperazione ai sensi del presente accordo sono gestite da un comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti.

2. I compiti del comitato consistono nel:

- a) promuovere e sottoporre a verifica le attività previste dal presente accordo;
- b) autorizzare le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del presente accordo in quanto attività di cooperazione da esso disciplinate;
- c) consigliare le Parti sui mezzi atti ad intensificare la cooperazione secondo le finalità ed i principi enunciati nel presente accordo; e
- d) redigere una relazione annuale, destinata alle Parti, relativa al livello, allo stato di avanzamento e all'efficacia delle attività di cooperazione intraprese in virtù del presente accordo.

3. Il comitato procura di riunirsi una volta all'anno, alternativamente in Europa e in Australia. Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo.

4. Le decisioni del comitato vengono adottate per consenso. Ad ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni e dei principali punti discussi. Il suddetto verbale viene approvato dalle persone che le Parti hanno designato per presiedere in comune la riunione ed è disponibile, insieme alla relazione annuale, alla successiva riunione ministeriale tra l'Australia e la Comunità.

Articolo 6**Divulgazione ed utilizzazione delle informazioni**

La divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, che risultano dalla ricerca congiunta promossa in virtù del presente accordo, sono assoggettati ai principi enunciati nell'allegato del presente accordo.

Articolo 7**Finanziamento**

1. Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità dei fondi e al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, delle politiche e dei programmi dell'Australia e della Comunità.

2. Le spese sostenute dai partecipanti nelle attività di cooperazione disciplinate dal presente accordo non devono esigere alcun trasferimento di fondi da una Parte all'altra.

3. Le spese sostenute da o per conto del comitato sono finanziate dalla Parte nei confronti della quale i membri sono responsabili. Le spese, diverse da quelle di viaggio e soggiorno, inerenti alle riunioni del comitato, sono finanziate dalla Parte ospite.

*Articolo 8***Circolazione del personale e delle attrezzature**

Ogni Parte adotta tutte le misure necessarie e si adopera per facilitare l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale e delle attrezzature dell'altra Parte impiegati nelle attività di cooperazione conformemente al presente accordo.

*Articolo 9***Altri accordi**

Il presente accordo lascia impregiudicata ogni cooperazione intrapresa in virtù di altri accordi o intese tra le Parti.

*Articolo 10***Applicazione territoriale del presente accordo**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Australia.

*Articolo 11***Entrata in vigore e risoluzione**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo può essere modificato o prorogato dalle Parti in comune accordo. Le modifiche e le proroghe entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di 12 mesi. La scadenza o la rinuncia del presente accordo non pregiudica la validità o la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi stabiliti in conformità dell'allegato del presente accordo.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφωντες έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gezet.

Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Hecho en Canberra, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Canberra den treogtyvende februar nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Canberra am dreiundzwanzigsten Februar neunzehnhundertvierundneunzig.

Έγινε στην Καμπέρα, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Done at Canberra on the twenty-third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Canberra, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Canberra, addì ventitré febbraio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Canberra, de drieëntwintigste februari negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Camberra, em vinte e três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα


For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia



Por Australia

For Australien

Für Australien

Για την Αυστραλία

For Australia

Pour l'Australie

Per l'Australia

Voor Australië

Pela Austrália



ALLEGATO

DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, NONCHÉ GESTIONE, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. Proprietà, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. L'attività di ricerca svolta in conformità del presente accordo è «attività di ricerca congiunta». I partecipanti elaborano congiuntamente programmi di gestione comune della tecnologia (PGT) ⁽¹⁾ per quanto riguarda la proprietà e l'utilizzazione, inclusa la pubblicazione delle informazioni e della proprietà intellettuale (PI) che risultano dalla ricerca congiunta. Tali programmi sono approvati dalle Parti prima che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo a cui essi si riferiscono. I PGT sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo di utilizzazione, delle norme legislative applicabili in materia, delle procedure di composizione delle controversie e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I programmi di gestione comune della tecnologia disciplinano anche i diritti e gli obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca svolte dai ricercatori ospiti.
2. Le informazioni o la PI risultanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate dai programmi di gestione della tecnologia sono attribuite, con l'approvazione delle Parti, secondo i principi stabiliti dai suddetti programmi, compresa la composizione delle controversie. In caso di divergenza che per validi motivi non possa essere risolta secondo la procedura di composizione delle controversie concordata, è possibile adire il comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, il quale si adopera per mediare tra i partecipanti. Ove, una volta esaurite le procedure summenzionate, la divergenza dovesse persistere, le informazioni o la PI diventano di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta da cui esse provengono. Ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio le informazioni o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici.
3. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte e i suoi partecipanti possano disporre dei diritti relativi alla PI loro attribuiti conformemente ai principi enunciati nella parte I del presente allegato.
4. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori interessati dall'accordo, ciascuna Parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente accordo e delle intese stabilite nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da incoraggiare in particolare:
 - i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente accordo;
 - ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

II. Opere oggetto di diritto d'autore

Per i diritti d'autore appartenenti alle Parti o ai loro partecipanti si applica la disciplina prevista dalla Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971).

III. Pubblicazioni scientifiche

Fatta salva la sezione IV, a meno che non sia convenuto altrimenti nel PGT, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dalle Parti o dai partecipanti alla ricerca congiunta. Senza pregiudizio di questa norma generale, si applicano le seguenti regole:

- 1) Nell'eventualità che una Parte o un ente pubblico di tale Parte pubblichi opere di carattere scientifico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri, nonché cassette video e software) risultanti da una ricerca congiunta ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per quanto riguarda la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione pubblica di tali pubblicazioni.

⁽¹⁾ Le caratteristiche indicative dei PGT sono esposte nell'appendice.

- 2) Le Parti garantiscono che sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche, realizzate da editori indipendenti, risultanti dalla ricerca congiunta ai sensi del presente accordo.
- 3) Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore destinata alla divulgazione pubblica e redatta in base alla presente clausola riportano i nomi dell'autore o degli autori a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono contenere anche una menzione chiaramente visibile del sostegno cooperativo delle Parti.

IV. Informazioni non divulgabili

A. Informazioni documentarie non divulgabili

1. Ciascuna Parte o i partecipanti, secondo il caso, individuano al più presto, e preferibilmente in sede di elaborazione del programma di gestione della tecnologia, le informazioni che essi desiderano non vengano divulgate nel quadro del presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - i) la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore;
 - ii) il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;
 - iii) i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo al fine di mantenerne la segretezza.

In alcuni casi, le Parti ed i partecipanti possono convenire che, qualora non sia altrimenti indicato, le informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta ai sensi del presente accordo non siano divulgate, né in tutto né in parte.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni non divulgabili ai sensi del presente accordo e il loro carattere particolare siano facilmente riconoscibili in quanto tali dall'altra Parte, ad esempio mediante un apposito contrassegno o una prescrizione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.
3. La Parte che riceve informazioni non divulgabili ai sensi del presente accordo ne rispetta il carattere particolare. Queste limitazioni cessano automaticamente allorché le informazioni vengono divulgate dal proprietario senza restrizioni agli esperti del settore.
4. Le informazioni non divulgabili comunicate ai sensi del presente accordo possono essere rivelate dalla Parte che le riceve a persone del suo ambito o da essa assunte, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni non divulgabili siano comunicate rispettando l'obbligo di riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali, come sopra indicato.
5. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni non divulgabili ai sensi del presente accordo, la Parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal paragrafo 4. Le Parti cooperano nell'istituire procedure per richiedere e ottenere l'assenso preventivo scritto a tal fine: ciascuna Parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali.

B. Informazioni non documentarie non divulgabili

Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente accordo o le informazioni relative all'assegnazione di personale, all'utilizzazione di attrezzature o a progetti comuni, sono trattate dalle Parti o dai partecipanti conformemente ai principi stabiliti nel presente accordo per le informazioni documentarie, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere particolare nel momento in cui gli vengono comunicate.

C. Controllo

Ciascuna Parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute in virtù del presente accordo siano controllate come ivi previsto. Se una Parte si rende conto che non è, o con molta probabilità non sarà, in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non divulgabilità di cui ai punti A o B, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata.

*Appendice***Caratteristiche indicative dei Programmi di gestione della tecnologia (PGT)**

Il PGT è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il PGT disciplina, tra l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, ivi compresi gli accordi per la pubblicazione comune, nonché i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la composizione delle controversie. Il PGT può inoltre contenere informazioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il presente accordo e qualsiasi attività decisa conformemente ad esso non pregiudicano in alcun modo la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con l'Australia nel campo della scienza, tecnologia, ricerca e sviluppo e di concludere eventualmente accordi in tal senso.
